

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3680 del 06/08/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione terreni demaniali del t. Ceno in comune di Varano de' Melegari (PR) - Richiedente Numanti & Rossi snc - Sisteb PR07T0064/20RN02 - Pratica 35171/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3800 del 06/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

– il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

– la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

– la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

– la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

– la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il giorno 11/02/2020 registrata al PG/2020/21606 del 11/02/2020 con cui il sig Pierluigi Numanti, c.f. NMNPLG49L08G424O residente in via Piani di Riva 7 nel Comune di Varano de' Melegari (PR) legale rappresentante dell'Azienda Numanti & Rossi snc p. Iva 01826410340 con sede legale nel Comune di Varano de' Melegari (PR), ha richiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua t Ceno, F 51 fronte map 1 di mq 10,000 in Comune di Varano de' Melegari (PR), ad uso deposito litoide;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di

concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT IT4020021 "Medio Taro";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2020/76273 del 26/05/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (Valutazione d'Incidenza PG/2020/100391 del 13/07/2020), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione e in particolare ha evidenziato che allo scadere del termine concessorio l'area debba esser lasciata libera da materiali ed attrezzature.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00;
- il canone per l'anno 2020 la somma pari a € 1923,75;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 1923,75 in data 31/07/2020.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig **Pierluigi Numanti**, c.f. NMNPLG49L08G424O legale rappresentante dell'Azienda Numanti & Rossi snc p. Iva 01826410340 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua t. Ceno, di mq 10,000 circa sita in località Rizzone in Comune di Varano de' Melegari (PR), catastalmente identificata al fg. n. 51 fronte, mapp. n. 1, per uso deposito litoide, codice pratica **PR07T0064/20RN02**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2023**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto digitalmente per accettazione dal concessionario in data 05/08/2020 (PG/2020/113046 del 05/08/2020);
4. di quantificare l'importo del **canone** dovuto in € **1923,75**; e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 1923,75;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Pierluigi Numanti**, c.f. NMNPLG49L08G424O legale rappresentante della ditta Numanti & Rossi snc c.f. 01826410340 (cod. pratica **PR20T0033**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Ceno, individuata al foglio 51 fronte mappale 1 del Comune di Varano de' Melegari (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 10,000 circa, è destinata ad uso deposito materiali.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo di **€1923,75** entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in lire 60,000 in relazione al rilascio della concessione PR07T0064, di cui la presente viene considerata come rinnovo, è stato integrato fino alla concorrenza di € **1923,75** col versamento di € **1923,75**.. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2023**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno

acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO, DA PARERE ENTE PARCO E DA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DEL SERVIZIO AREE PROTETTE

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/76273 del 26/05/2020 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali dovranno essere rispettate

integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella valutazione d'incidenza del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, comprensivo del parere dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità, prot PG/2020/100391 del 13/07/2020 ed in particolare si evidenzia che allo scadere del termine concessorio l'area debba esser lasciata libera da materiali ed attrezzature.

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA

RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

TIPO ANNO NUMERO
REG. PC / /
DEL

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace 1
43123 PARMA PR
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rinnovo concessione PR07T0064 ad uso deposito litoide in località Rizzone a Varano de' Melegari. Richiedente: Numanti Pier Luigi & Rossi Enzo s.n.c..
Vs. Rif. Sinadoc 35171/2019 (Prot PG/2020/21606 del 11/02/2020).
Rilascio parere idraulico. (Rif. Prot. PC/2020/28622 del 19/05/2020)

Il Responsabile di Ambito,

in riferimento alla richiesta emarginata, relativa al rilascio di parere idraulico per il rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale del Torrente Ceno di circa 10.000 mq, da destinare ad uso deposito materiale litoide, sita in località Rizzone del Comune di Varano de' Melegari (PR), F. 51, fronte mappale 1, da parte della ditta Numanti Pier Luigi & Rossi Enzo s.n.c.;

VISTA la documentazione allegata;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

ESPRIME parere favorevole al rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale del Torrente Ceno ad uso deposito materiale litoide subordinatamente alla messa in opere delle seguenti misure preventive:

- per impedire usi scorretti dell'area e/o abusi, dovranno essere adottate specifiche misure di controllo e vigilanza statiche ed in remoto, quali telecamere in rete, illuminazione notturna, sbarra di accesso, recinzione e cartelli monitori;
- i codici di accesso alle telecamere in rete dovranno essere consegnati, oltre che allo scrivente Servizio, anche al Gruppo Carabinieri Forestale Parma.

A salvaguardia del buon regime idraulico del Torrente Ceno e per la prevenzione di danni o rischi alla pubblica incolumità, si ritiene opportuno prevedere che il rinnovo della concessione in essere venga previsto per un periodo non superiore ad un anno, decorrente dalla comunicazione dei codici di accesso delle telecamere di cui sopra, vista anche l'assenza di dimostrazione di una diversa necessità temporale conseguente all'esecuzione di lavori specifici.

Nel caso di mancato funzionamento delle telecamere dovrà esserne data comunicazione immediata allo scrivente Servizio.

Str. Garibaldi 75 tel. 0521 788710-711
43121 Parma

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il parere favorevole è altresì assoggettato al rispetto delle seguenti indicazioni e/o prescrizioni:

- per quanto riguarda la sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
- quanto sopra anche in relazione alla presenza nell'area in oggetto di un impianto mobile di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, concesso con Determina dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2017-4512 del 28/08/2017;
- in relazione alla presenza dell'impianto di cui al punto precedente, si prescrive che i cumuli di materiale inerte di origine naturale (ossia provenienti da attività estrattive o di sistemazione idrauliche autorizzate) vengano mantenuti sempre e comunque separati da quelli provenienti dal trattamento di rifiuti inerti non pericolosi;
- al termine della validità della concessione, è fatto obbligo al richiedente di ripristinare tutti i luoghi interessati, demaniali e non, che dovranno essere riportati nelle condizioni naturali preesistenti;

Sarà esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

Dovrà sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Data la potenziale esondabilità dell'area, il concessionario dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Distinti saluti

Ing. Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

AP/



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

CRISTINA GOVONI

TRASMISSIONE VIA PEC

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR.FILE SEGNATURA.XML

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e
concessioni di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rinnovo concessione PR07T0064 ad uso deposito litoide in loc. Rizzone a Varano de' Melegari. Richiedente: Numanti & Rossi snc.

In riferimento alla richiesta relativa alla Valutazione di incidenza per la concessione in oggetto sita in un'area in comune di Varano de' Melegari (PR), identificata catastalmente al Foglio 51 fronte mappale 1, che ricade nel sito di rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4020021 "Medio Taro",

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527.6094
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 79/18 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”
- n. 1147/18 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000”;

Viste inoltre:

- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Considerato il parere dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale pervenuto in data 08/7/2020;

Considerato che la superficie che si vorrebbe utilizzare per il deposito inerti:

- è situata in una fascia fluviale che, qualora opportunamente rinaturalizzata con specie arbustive ed arboree autoctone, consentirebbe la creazione di una fascia boscata di elevato pregio naturalistico, ad integrazione degli ormai sporadici relitti di boschi planiziali ancora presenti lungo il corso del fiume e che la rinaturalizzazione di tali aree potrebbe anche essere effettuata senza interventi attivi, ma semplicemente consentendo alla vegetazione spontanea di svilupparsi nel tempo;
- è un'area pubblica demaniale e non privata e, quindi, andrebbe gestite prioritariamente secondo logiche legate all'interesse della collettività e dello sviluppo sostenibile;
- è situata all'interno del sito di Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4020021 “*Medio Taro*” che costituisce un'area riconosciuta a livello europeo come zona di protezione speciale per la conservazione della biodiversità e, di conseguenza, la gestione a fini naturalistici, almeno delle proprietà pubbliche, dovrebbe essere considerata come prioritaria da tutti gli enti pubblici che devono individuare i modelli gestionali di tali aree o rilasciare autorizzazioni/concessioni a richieste di soggetti privati.

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, si ritiene che la presenza del deposito di inerti in un'area demaniale non sia compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 che dovrebbe essere orientata verso una maggior naturalità del corso d'acqua e delle sue

fasce golenali, come indicato in diversi strumenti normativi e pianificatori di livello nazionale, regionale ed anche locale, si ritiene opportuno che la concessione venga rinnovata per un tempo limitato (massimo 4 anni) e che allo scadere di tale termine l'area venga lasciata libera da materiali ed attrezzature.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA CRISTINA GOVONI

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB

Documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD). La stampa del documento costituisce copia analogica del documento originale informatico.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.